

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Strumenti interpretativi del contratto da parte del giudice

Il giudice ha il potere-dovere di stabilire se la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto, attraverso una valutazione di merito che consideri il grado di chiarezza della clausola contrattuale mediante l'impiego articolato dei vari canoni ermeneutici, ivi compreso il comportamento complessivo delle parti, in quanto la lettera (il senso letterale), la connessione (il senso coordinato) e l'integrazione (il senso complessivo) costituiscono strumenti interpretativi legati da un rapporto di implicazione necessario al relativo procedimento ermeneutico.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 28.4.2017, n. 10615

...omissis...

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., commi 1 e 2 e si contesta che la Corte d'appello abbia riconosciuto efficacia reale alla convenzione xxxxxx confermando l'assunto del Tribunale.

Diversamente, secondo il ricorrente, dalla semplice lettura della convenzione - trascritta integralmente - emergerebbe la natura di dichiarazione di intenti, al più assimilabile al preliminare proprio con effetti obbligatori, che necessitava di successiva definizione. In ogni caso, risultava ostativa alla efficacia reale della convenzione la manifestazione dell'intento di rinunciare all'eredità espressa da vvvs, sorella e coerede, che infatti aveva formalizzato solo successivamente tale intento, e ciò confermava l'intento programmatico delle parti, ovvero la volontà delle parti che non era stata considerata dai giudici, in violazione delle regole di ermeneutica.

Entrambe le parti avevano chiesto al Tribunale la divisione dei beni, e il richiamo alla convenzione del 1999 era finalizzato soltanto a mantenere le attribuzioni immobiliari come individuate dai fratelli, e cioè nel rispetto di una situazione di fatto consolidata, che nessuno aveva interesse a modificare, laddove il ricorrente aveva chiesto una nuova stima dei beni, che avrebbe comportato un conguaglio in suo favore.

Con il secondo motivo è denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia e ultrapetizione, nonché violazione degli artt. 713, 785 e 789 c.c. e si contesta che il Tribunale non aveva pronunciato sulla domanda di divisione proposta dall'attore, sulla quale vi era stata adesione del convenuto, e, viceversa, in assenza di domanda, aveva accertato l'efficacia reale della scrittura privata xxxx, che non era stata azionata da nessuna delle parti. La Corte d'appello era caduta nello stesso errore, in quanto la domanda di divisione era stata riproposta in appello.

Con il terzo motivo è denunciata insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione al rigetto delle domande riconvenzionali riproposte in appello, corredate di istanze istruttorie, riguardanti lo sgombero degli immobili assegnandi xxx sulla base della convenzione del 1999, e occupati da xxxxx nonché il versamento dell'indennità di occupazione.

Con il quarto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, artt. 164, 167, 183 e 184 c.p.c., art. 2697 c.c., nonché vizio di motivazione, e si contesta la ritenuta indeterminatezza del petitum della domanda riconvenzionale di rimborso pro quota delle spese funerarie, a fronte della reiterazione della domanda e delle correlate istanze istruttorie.

Il primo motivo è fondato.

Nell'indagine finalizzata alla ricognizione della volontà delle parti, la Corte d'appello non ha tenuto conto delle regole di ermeneutica, che impongono sia l'esame testuale complessivo sia la verifica del significato del testo negoziale sulla base degli elementi extratestuali. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte Suprema, il giudice ha il potere-dovere di stabilire se la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto, attraverso una valutazione di merito che consideri il grado di chiarezza della clausola contrattuale mediante l'impiego articolato dei vari canoni ermeneutici, ivi compreso il comportamento complessivo delle parti, in quanto la lettera (il senso letterale), la connessione (il senso coordinato) e l'integrazione (il senso complessivo) costituiscono strumenti interpretativi

legati da un rapporto di implicazione necessario al relativo procedimento ermeneutico (ex plurimis, Cass. 03/06/2014, n. 12360).

Dall'esame testuale della convenzione xxx riportato integralmente nel ricorso, emergono significativi indici rivelatori della natura programmatica dell'accordo. In particolare:

- a) la definizione ripetutamente citata dell'atto come "preliminare di divisione";
- b) l'utilizzo diffuso di espressioni che rinviano alla successiva divisione;
- c) la rinuncia all'eredità della sorella coerede xxxxxx Corte d'appello, così come totalmente pretermessa è la valutazione del comportamento assunto dalle parti successivamente alla sottoscrizione dell'accordo, con particolare riferimento al contenuto degli atti introduttivi del giudizio finalizzato allo scioglimento della comunione ereditaria. La Corte d'appello ha ricostruito la volontà delle parti sulla base di un esame soltanto parziale del testo contrattuale e senza tenere conto del comportamento successivo delle parti.

La rilevata violazione delle norme che disciplinano l'interpretazione dei contratti impone l'accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale rimangono assorbite le questioni poste con i rimanenti motivi, in quanto in parte connesse (secondo motivo) ed in parte subordinate (terzo motivo e quarto motivo), e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, che farà applicazione del richiamato principio di diritto, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

pqm

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Venezia, in diversa sezione.